



## **Decreto Dirigenziale n. 63 del 28/03/2017**

Direzione Generale 5 - Direzione Generale per l'ambiente e l'ecosistema

U.O.D. 7 - UOD Valutazioni ambientali - Autorità ambientale

Oggetto dell'Atto:

VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE - PARERE DELLA COMMISSIONE V.I.A. - V.A.S. - V.I. RELATIVO AL PROGETTO "REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI IN LOC. VIA STAZIONE DI OGLIASTRO FG.6 P.LLA 702" NEL COMUNE DI AGROPOLI - PROPOSTO DALLA DITTA MARMI LUCA GREGORIO SRL - CUP 7724 - ANNULLAMENTO D.D. 205 DEL 02/08/2016.

## IL DIRIGENTE

### PREMESSO:

- a. che il titolo III della parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., in recepimento della Direttiva 85/377/CEE, detta norme in materia di Impatto Ambientale di determinati progetti, pubblici e privati, di interventi, impianti e opere, nonché detta disposizioni in materia di Valutazione di Impatto Ambientale per le Regioni e Province Autonome;
- b. che con D.M. n. 52 del 30/03/2015 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n.84 - sono state approvate le "Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e delle Province Autonome, previsto dall'articolo 15 del Decreto Legge 91/2014";
- c. che con D.G.R.C. n. 683 del 08/10/2010, pubblicato sul BURC n. 76 del 22/11/2010, è stata revocata la D.G.R.C. n. 916 del 14 luglio 2005 e sono state individuate le modalità di calcolo degli oneri dovuti per le procedure di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e valutazione di incidenza in Regione Campania;
- d. che con D.G.R.C. n. 211 del 24/05/2011, pubblicata sul BURC n. 33 del 30/05/2011, sono stati approvati gli "Indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento della valutazione di impatto ambientale in Regione Campania";
- e. che con D.G.R.C. n. 406 del 04/08/2011, pubblicata sul BURC n. 54 del 16/08/2011, è stato approvato il *"Disciplinare organizzativo delle strutture regionali preposte alla Valutazione di Impatto ambientale e alla Valutazione di Incidenza di cui ai Regolamenti nn. 2/2010 e 1/2010, e della Valutazione Ambientale Strategica di cui al Regolamento emanato con D.P.G.R. n. 17 del 18 Dicembre 2009"*, successivamente modificato ed integrato con D.G.R.C. n. 63 del 07/03/2013;
- f. che ai sensi del Disciplinare approvato con summenzionata D.G.R. n. 406/2011:
  - f.1 sono organi preposti allo svolgimento delle procedure di VIA, VAS e VI:
    - la Commissione per le Valutazioni Ambientali (Commissione VIA/VI/VAS);
    - gli istruttori VIA/VI/VAS;
  - f.2 il parere per le procedure di Valutazione Ambientale è reso dalla Commissione VIA/VI/VAS sulla base delle risultanze delle attività degli istruttori;
- g. che con D.D. n. 554 del 19/07/2011 e ss.mm.ii., è stata indetta una manifestazione di interesse per l'iscrizione alla "short list" di funzionari regionali, dell'ARPAC e dell'ARCADIS cui assegnare le istruttorie di V.I.A. – V.I. – V.A.S.;
- h. che con D.D. n. 648 del 04/10/2011 e ss. mm. ii., è stata approvata la "short list" del personale cui assegnare le istruttorie di V.I.A. – V.I. – V.A.S.;
- i. che con D.G.R.C. n. 63 del 07/03/2013, pubblicata sul BURC n. 15 del 11/02/2013, è stato modificato ed integrato il Disciplinare prevedendo nell'ambito della Commissione una sezione ordinaria e una sezione speciale dedicata agli impianti eolici di potenza superiore ad 1 MW ed inoltre che le nomine dei componenti la Commissione vengano effettuate ogni ventiquattro mesi e non possano essere confermate alla scadenza, fatta salva la conferma delle nomine dei componenti individuati in ragione del loro Ufficio;
- j. che, con Regolamento n.12 del 15/12/2011, pubblicato sul BURC n. 72 del 19/11/2012 e s.m.i., è stato approvato il nuovo ordinamento e che, con D.G.R.C. n. 488 del 31/10/2013, pubblicata sul BURC n. 62 del 12/11/2013 e s.m.i., le competenze in materia di VIA-VAS-VI del Settore 02 dell'AGC 05 sono state assegnate alla U.O.D. 52.05.07;
- k. che, con D.P.G.R.C. n. 62 del 10/04/2015 avente ad oggetto "Deliberazione di G.R. n. 406 del

4/8/2011 e s.m.i.: Modifiche Decreto Presidente Giunta n. 439 del 15/11/2013 - Disposizioni transitorie" pubblicato sul BURC n. 24 del 13/4/2015, è stata aggiornata la composizione della Commissione per le valutazioni ambientali (VIA/VI/VAS);

**CONSIDERATO:**

- a. che con richiesta acquisita al prot. reg. n. 821033 del 28/11/2015 contrassegnata con CUP 7724, la Ditta Marmi Luca Gregorio srl con sede in Agropoli alla via Gregorio n. 19, ha trasmesso istanza di Verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., relativa al progetto "Realizzazione di un impianto di recupero rifiuti speciali non pericolosi in loc. Via Stazione di Ogiastro fg.6 p.lla 702" da realizzarsi nel Comune di Agropoli;
- b. che l'istruttoria del progetto *de quo* è stata affidata dalla U.O.D. 07 Valutazione Ambientale della Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema al gruppo istruttore Catapano-Rivera iscritti alla "short list" di cui al citato D.D. n. 648/2011;

**RILEVATO:**

- a. che detto progetto è stato sottoposto all'esame della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. che, nella seduta del 10/05/2016, ha deciso - sulla base dell'istruttoria svolta dal sopra citato gruppo - di assoggettarlo alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale per le seguenti motivazioni:
  - non risulta del tutto chiaro se l'impianto sia esistente o trattasi di un ampliamento. E nel caso si tratti di un ampliamento di un impianto esistente non si comprende la portata dell'ampliamento dal momento che non sono presenti, tra i documenti allegati all'istanza, elaborati dello stato di fatto;
  - dall'inquadramento territoriale e dal quadro vincolistico si rileva che l'area dell'impianto è un'area connotata da una notevole sensibilità ambientale, in quanto:
    - rientra nel perimetro delle aree Contigue del Parco del Cilento;
    - è all'interno delle aree di rispetto di 150 metri dalle sponde dei fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle Acque Pubbliche, e di 300 metri dalla linea di battigia costiera del mare e dei laghi, vincolate ai sensi dell'art.142 c. 1 lett. a), b), c) del D.Lgs. 42/2004;
    - è all'interno delle aree vincolate (vincolo 150140) ai sensi del D.Lgs 42/2004 - Parte del territorio comunale di Agropoli ricca di formazioni collinari e geologiche quali lo scoglio di Trentova.
- b. che l'esito della Commissione del 10/05/2016 - così come sopra riportato - è stato comunicato, ai sensi dell'art. 10 Bis della L. n. 241/90 e ss.mm.ii., al proponente Ditta Marmi Luca Gregorio srl con nota prot. reg. n. 465299 del 07/07/2016;
- c. che, per mero errore materiale, la nota sopracitata è stata inviata via PEC priva di allegato in data 08/07/2016 e che pertanto è stata inoltrata, nuovamente, completa di allegato, in data 25/07/2016;
- d. che con Decreto Dirigenziale n. 205 del 02/08/2016 è stato emesso il parere di compatibilità ambientale;
- e. che la Ditta Marmi Luca Gregorio srl ha prodotto osservazioni ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90 con pec del 04/08/2016 acquisita al protocollo regionale al n. 561144 del 23/08/2016;
- f. con nota prot. 692890 del 24/10/2016, si è dato avvio, ai sensi dell'art. 10 bis L. 241/1990, al procedimento di annullamento in sede di autotutela del D.D. 205 del 2/08/2016, per ragioni di interesse pubblico in essa esposte e che qui si richiamano integralmente;

g. la Ditta Marmi Luca Gregorio Srl con nota prot. 722715 del 7/11/2016 ha trasmesso le proprie osservazioni ai sensi dell'art. 10 bis L. 241/1990;

h. che la Commissione VIA – VAS nella seduta del 15/02/2017 ha esaminato le su citate osservazioni trasmesse ai sensi dell'art.10 bis dalla Soc. Marmi Luca Gregorio Srl, ed ha ritenuto di non accoglierle per le seguenti motivazioni, di seguito riportate in ordine ai singoli punti:

- Primo capoverso del “considerato”, primo e sesto capoverso del “ritenuto”

Il proponente asserisce di aver trasmesso in data 3/08/2016 osservazioni ai sensi dell'art. 10 bis L. 241/1990, in riscontro alla nota prot. 465299 del 7/07/2016, e lamenta la mancata considerazione delle stesse, che inficerebbe di nullità il D.D. n. 205 del 2/08/2016 di assoggettamento a VIA del progetto in epigrafe. In merito a tale osservazione si rappresenta quanto segue:

Le osservazioni trasmesse dal proponente e acquisite al prot. 549944 del 9/08/2016 non sono state menzionate nel Decreto Dirigenziale n. 205 del 2/08/2016 per mero errore materiale e che comunque non rileva ai fini della realizzabilità dell'intervento alla luce della L.R. 14/16 così come novellata dall L.R. 38/16.

Il proponente si duole inoltre di non aver potuto “evitare l'assoggettamento a VIA” dell'impianto, a causa della presunta violazione dell'art. 10 bis L. 241/1990. Si rileva in merito che la procedura di annullamento del D.D. 205/2016 di assoggettamento a VIA dell'impianto de quo è circostanza autonoma e distinta rispetto al fatto che l'impianto in discorso rientra comunque nel divieto sancito dall'art.12 co. 4 L.R. 14/2016; e che tale aspetto, a prescindere dall'assoggettamento a VIA, rileva ai fini del rilascio/diniego del provvedimento finale di AIA, che esula dalle competenze della scrivente UOD.

In merito alla presunta sussistenza di un “interesse del Comune di Agropoli alla realizzazione ed all'ampliamento dell'impianto” si ribadisce, come già rappresentato nella nota prot. 692890 del 24/10/2016, che l'avvio della procedura di annullamento in autotutela del D.D. 205/2016 è stato determinato dall'entrata in vigore, il 26/05/2016, della L.R. 14/2016, il cui art.12 co. 4 prevedeva: “...Gli impianti per la gestione dei rifiuti non possono essere localizzati nelle aree individuate nel Piano Territoriale Regionale della Campania (PTR) come “Sistemi territoriali di Sviluppo: Dominanti” a matrice Naturalistica (Aree A); fatti salvi gli impianti di trattamento aerobico della frazione organica a servizio dei Consorzi di Comuni, nonché gli impianti di compostaggio di comunità...” e dalla presa d'atto dell'interpretazione fornita dall'Avvocatura Regionale, con parere n. 545201 del 18.07.2016 (del quale la UOD 07 è venuta a conoscenza in data 08.09.2016) con il quale si precisa che, “mancando nella citata L.R. n. 14/2016 le norme di transizione idonee a disciplinare i procedimenti in corso, la legittimità del provvedimento adottato al termine di un procedimento avviato ad istanza di parte deve essere valutata con riferimento alla disciplina vigente al tempo in cui è stato adottato il provvedimento finale e non al tempo della presentazione della domanda da parte del privato. In tal senso il parere dell'Avvocatura Regionale continua precisando che non si può considerare l'assetto normativo cristallizzato in via definitiva alla data dell'avvio del procedimento e che, pertanto, la L.R. 14/2016 regola anche i procedimenti amministrativi di autorizzazione in corso, valendo il principio del “tempus regit actum” con riferimento alla disciplina vigente al tempo in cui è stato adottato il provvedimento finale”.

Dunque, anche laddove il procedimento per la realizzazione dell'impianto era ancora in itinere al momento della pubblicazione della norma regionale, l'Avvocatura ha ritenuto applicabile la Legge Regionale 14/2016, proprio in virtù della summenzionata interpretazione del principio tempus regit actum.

Pertanto, dal momento che il D.D. 205 stato emanato il 2/08/2016, quindi dopo la entrata in vigore della citata legge regionale, la disposizione richiamata nella nota regionale prot. 692890 del 24/10/2016, ben correttamente è stata applicata alla procedura in discorso.

In tal senso si è espressa anche la Circolare Prot. 604259 del 15/09/2016 della Direzione Generale per l'ambiente e l'ecosistema.

Inoltre si fa rilevare che l'art. 4 lettera “b” della L.R. n. 38 del 23/12/2016 ha sostituito l'originario art. 12 comma 4 L.R. n. 14/2016, come segue:

“4. Nelle aree individuate come: A – sistemi a dominante naturalistica – tra sistemi territoriali di sviluppo del Piano territoriale regionale (PTR) non sono consentite realizzazioni di nuovi impianti di smaltimento, di trattamento, di recupero di rifiuti. E' consentito nelle stesse aree, la realizzazione, l'adeguamento e l'ampliamento di impianti di trattamento aerobico della frazione organica, nonché degli impianti di compostaggio di comunità, a servizio dei Comuni, gli impianti per l'autodemolizione ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 8 aprile 2008, n. 31623 (Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche) e i centri di raccolta regolamentati ai sensi del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 (Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso), i centri di raccolta dei rifiuti urbani disciplinati dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 8 aprile 2008, n. 31623, gli impianti di recupero d'inerti da costruzione”;

Pertanto l'impianto in discorso, anche nella nuova formulazione dell'art. 12 comma 4 L.R. 14/2016 così come modificata dalla L.R. 38/2016, non risulta realizzabile, in quanto il progetto così come presentato prevede l'ingresso in impianto di categorie di rifiuti diverse da quelli ritenuti ammissibili dalla L.R. 14/2016 così come modificata dall'art. 4 lettera “b” della L.R. n. 38 del 23/12/2016.

Nello specifico, il progetto riporta tra le categorie di rifiuti in ingresso all'impianto anche rifiuti biodegradabili (cod.CER 200201), rifiuti organici (cod.CER 160306) e fanghi di dragaggio (cod.CER 170505\* e 170506).

- Secondo capoverso del “ritenuto”

Si rappresenta che, come già illustrato nella nota prot. 692890 del 24/10/2016, la procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA, in quanto atto endoprocedimentale, non fa sorgere in capo al proponente alcuna situazione giuridica attiva in ordine alla realizzazione del progetto; diritti e facoltà in ordine alla realizzazione delle opere, invece, scaturiscono dall'Autorizzazione Integrata Ambientale (art. 208 co 6 D. Lgs 152/2006), la quale non è stata ancora rilasciata.

- Terzo, quarto e quinto capoverso del “ritenuto”

L'intervento del legislatore regionale occorso con la citata L.R. 38/2016 assorbe le doglianze ivi espresse e le rende inaccoglibili, anche alla luce delle su espresse motivazioni.

Da un punto di vista ermeneutico, si segnalano le note dell'Avvocatura Regionale prot. 545201 del 18/07/2016 e prot. 656348 del 7/10/2016, che hanno confermato la corretta interpretazione dell'inclusione di rinnovi, ampliamenti e modifiche di impianti esistenti tra le fattispecie per cui vige il divieto espresso dall'art. 12 comma 4 L.R. 14/2016 pro tempore vigente, laddove ha chiarito che: “ rinnovo è pur sempre un nuovo provvedimento autorizzatorio e non un atto meramente confermativo; conseguentemente esso é adottato all'esito di un' aggiornata ponderazione degli interessi coinvolti e di nuovo apprezzamento della situazione fattuale, nonché sulla scorta della normativa vigente in quel momento secondo il principio del tempus regit actum ( Consiglio di Stato sez. V n. 2356 del 12.5.2015 ). Lo stesso dicasi per ampliamenti e modifiche, tenuto conto ogni provvedimento autorizzatorio all'uopo richiesto dai soggetti interessati, pur avente lo stesso oggetto di quello preesistente, soggiace necessariamente all'applicazione dello ius superveniens in forza del principio del tempus regit actum (TAR Umbria Perugia sez. I n. 452 del 31.10.2012)”.

Si segnala inoltre che con nota prot. 840365 del 28/12/2016 la Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema ha richiesto all'Avvocatura Regionale un ulteriore parere sulla corretta interpretazione della modifica legislativa intervenuta con L.R. 38/2016, riscontrata dall'Avvocatura Regionale con nota prot. 26861 del 13/01/2017.

- Primo punto del “chiede”

Quanto alla richiesta di esame delle osservazioni presentate dal proponente il 3/08/2016, è di tutta evidenza che dette osservazioni alla luce del quadro legislativo regionale vigente all'attualità risultano del tutto inconferenti e quindi inaccoglibili.

- Secondo punto del “chiede”

La richiesta non può essere accolta per tutti i motivi su esposti.

- Terzo punto del “chiede”

La richiesta di convocazione di un Tavolo Tecnico non può essere accolta per tutti i motivi sopra esposti, in particolare al punto 1, in quanto la sussistenza di una Legge Regionale e di indirizzi ermeneutici ufficiali della stessa (vedasi note dell'Avvocatura Regionale su citate) impone l'applicazione della stessa.

- i. La Commissione per le motivazioni su espresse ha deciso di:
- non accogliere le osservazioni presentate dalla Ditta Marmi Luca Gregorio Srl con nota prot. 722715 del 7/11/2016 ai sensi dell'art. 10 bis L. 241/1990;
  - di procedere ad annullare in sede di autotutela con successivo provvedimento, ai sensi dell'art. 21 nonies L. 241/1990, il Decreto Dirigenziale n. 205 del 2/08/2016 con il quale è stato espresso parere di assoggettamento a VIA, in merito al progetto "Realizzazione di un impianto di recupero rifiuti speciali non pericolosi in loc. Via Stazione di Ogliastro fg.6 p.lla 702 proposto dalla Ditta Marmi Luca Gregorio Srl - CUP 7724".
- j. che la Ditta Marmi Luca Gregorio srl ha regolarmente provveduto alla corresponsione degli oneri per le procedure di valutazione ambientale, determinate con D.G.R.C. n° 683/2010, mediante versamento del 17/11/2015, agli atti della U.O.D. 07 Valutazione Ambientale della Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema;

**RITENUTO**, di dover provvedere ad annullare il Decreto Dirigenziale n. 205 del 2/08/2016 con il quale è stato espresso parere di assoggettamento a VIA;

**VISTI:**

- la L. n. 241/1990 e s.m.i;
- il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- D.M. n. 52 del 30/03/2015;
- il D.Lgs n. 33/2013;
- il D.P.G.R.C. n. 439/2013;
- il D.P.G.R.C. n. 62/2015;
- la D.G.R.C. n. 683/2010;
- la D.G.R.C. n. 211/2011;
- la D.G.R.C. n. 406/2011 e ss.mm.ii.;
- la D.G.R.C. n. 63/2013;
- la D.G.R.C. n. 488/2013 e ss.mm.ii.;
- i D.D. n. 554/2011 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento Regionale n. 12/2011;

Alla stregua dell'istruttoria tecnica compiuta dal gruppo istruttore e dell'istruttoria amministrativa compiuta dalla U.O.D. 07 Valutazione Ambientale della Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema

**D E C R E T A**

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

1. **Di** non accogliere le osservazioni presentate dalla Ditta Marmi Luca Gregorio Srl con nota prot. 722715 del 7/11/2016 ai sensi dell'art. 10 bis L. 241/1990 e di procedere ad annullare in sede di autotutela, ai sensi dell'art. 21 nonies L. 241/1990, il Decreto Dirigenziale n. 205 del 2/08/2016 con il quale è stato espresso parere di assoggettamento a VIA, in merito al progetto "Realizzazione di un impianto di recupero rifiuti speciali non pericolosi in loc. Via Stazione di Ogliastro fg.6 p.lla 702" da realizzarsi nel Comune di Agropoli proposto dalla Ditta Marmi Luca Gregorio Srl con sede in Agropoli alla via Gregorio n. 19 - CUP 7724 su conforme parere della Commissione V.I.A., V.A.S.

e V.I. espresso nella seduta del 15/02/2017, per le seguenti motivazioni di seguito riportate in ordine ai singoli punti:

- Primo capoverso del “considerato”, primo e sesto capoverso del “ritenuto”

Il proponente asserisce di aver trasmesso in data 3/08/2016 osservazioni ai sensi dell'art. 10 bis. L. 241/1990, in riscontro alla nota prot. 465299 del 7/07/2016, e lamenta la mancata considerazione delle stesse, che inficerebbe di nullità il D.D. n. 205 del 2/08/2016 di assoggettamento a VIA del progetto in epigrafe. In merito a tale osservazione si rappresenta quanto segue:

Le osservazioni trasmesse dal proponente e acquisite al prot. 549944 del 9/08/2016 non sono state menzionate nel Decreto Dirigenziale n. 205 del 2/08/2016 per mero errore materiale e che comunque non rileva ai fini della realizzabilità dell'intervento alla luce della L.R. 14/16 così come novellata dall L.R. 38/16.

Il proponente si duole inoltre di non aver potuto “evitare l'assoggettamento a VIA” dell'impianto, a causa della presunta violazione dell'art. 10 bis L. 241/1990. Si rileva in merito che la procedura di annullamento del D.D. 205/2016 di assoggettamento a VIA dell'impianto de quo è circostanza autonoma e distinta rispetto al fatto che l'impianto in discorso rientra comunque nel divieto sancito dall'art.12 co. 4 L.R. 14/2016; e che tale aspetto, a prescindere dall'assoggettamento a VIA, rileva ai fini del rilascio/diniego del provvedimento finale di AIA, che esula dalle competenze della scrivente UOD.

In merito alla presunta sussistenza di un “interesse del Comune di Agropoli alla realizzazione ed all'ampliamento dell'impianto” si ribadisce, come già rappresentato nella nota prot. 692890 del 24/10/2016, che l'avvio della procedura di annullamento in autotutela del D.D. 205/2016 è stato determinato dall'entrata in vigore, il 26/05/2016, della L.R. 14/2016, il cui art.12 co. 4 prevedeva: “...Gli impianti per la gestione dei rifiuti non possono essere localizzati nelle aree individuate nel Piano Territoriale Regionale della Campania (PTR) come “Sistemi territoriali di Sviluppo: Dominanti” a matrice Naturalistica (Aree A); fatti salvi gli impianti di trattamento aerobico della frazione organica a servizio dei Consorzi di Comuni, nonché gli impianti di compostaggio di comunità...” e dalla presa d'atto dell'interpretazione fornita dall'Avvocatura Regionale, con parere n. 545201 del 18.07.2016 (del quale la UOD 07 è venuta a conoscenza in data 08.09.2016) con il quale si precisa che, “mancando nella citata L.R. n. 14/2016 le norme di transizione idonee a disciplinare i procedimenti in corso, la legittimità del provvedimento adottato al termine di un procedimento avviato ad istanza di parte deve essere valutata con riferimento alla disciplina vigente al tempo in cui è stato adottato il provvedimento finale e non al tempo della presentazione della domanda da parte del privato. In tal senso il parere dell'Avvocatura Regionale continua precisando che non si può considerare l'assetto normativo cristallizzato in via definitiva alla data dell'avvio del procedimento e che, pertanto, la L.R. 14/2016 regola anche i procedimenti amministrativi di autorizzazione in corso, valendo il principio del “tempus regit actum” con riferimento alla disciplina vigente al tempo in cui è stato adottato il provvedimento finale”.

Dunque, anche laddove il procedimento per la realizzazione dell'impianto era ancora in itinere al momento della pubblicazione della norma regionale, l'Avvocatura ha ritenuto applicabile la Legge Regionale 14/2016, proprio in virtù della summenzionata interpretazione del principio tempus regit actum.

Pertanto, dal momento che il D.D. 205 è stato emanato il 2/08/2016, quindi dopo la entrata in vigore della citata legge regionale, la disposizione richiamata nella nota regionale prot. 692890 del 24/10/2016, ben correttamente è stata applicata alla procedura in discorso.

In tal senso si è espressa anche la Circolare Prot. 604259 del 15/09/2016 della Direzione Generale per l'ambiente e l'ecosistema.

Inoltre si fa rilevare che l'art. 4 lettera “b” della L.R. n. 38 del 23/12/2016 ha sostituito l'originario art. 12 comma 4 L.R. n. 14/2016, come segue:

“4. Nelle aree individuate come: A – sistemi a dominante naturalistica – tra sistemi territoriali di sviluppo del Piano territoriale regionale (PTR) non sono consentite realizzazioni di nuovi impianti di smaltimento, di trattamento, di recupero di rifiuti. E' consentito nelle stesse aree, la realizzazione, l'adeguamento e l'ampliamento di impianti di trattamento aerobico della

frazione organica, nonché degli impianti di compostaggio di comunità, a servizio dei Comuni, gli impianti per l'autodemolizione ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 8 aprile 2008, n. 31623 (Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche) e i centri di raccolta regolamentati ai sensi del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 (Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso), i centri di raccolta dei rifiuti urbani disciplinati dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 8 aprile 2008, n. 31623, gli impianti di recupero d'inerti da costruzione”;

Pertanto l'impianto in discorso, anche nella nuova formulazione dell'art. 12 comma 4 L.R. 14/2016 così come modificata dalla L.R. 38/2016, non risulta realizzabile, in quanto il progetto così come presentato prevede l'ingresso in impianto di categorie di rifiuti diverse da quelli ritenuti ammissibili dalla L.R. 14/2016 così come modificata dall'art. 4 lettera “b” della L.R. n. 38 del 23/12/2016.

Nello specifico, il progetto riporta tra le categorie di rifiuti in ingresso all'impianto anche rifiuti biodegradabili (cod.CER 200201), rifiuti organici (cod.CER 160306) e fanghi di dragaggio (cod.CER 170505\* e 170506).

- Secondo capoverso del “ritenuto”

Si rappresenta che, come già illustrato nella nota prot. 692890 del 24/10/2016, la procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA, in quanto atto endoprocedimentale, non fa sorgere in capo al proponente alcuna situazione giuridica attiva in ordine alla realizzazione del progetto; diritti e facoltà in ordine alla realizzazione delle opere, invece, scaturiscono dall'Autorizzazione Integrata Ambientale (art. 208 co 6 D. Lgs 152/2006), la quale non è stata ancora rilasciata.

- Terzo, quarto e quinto capoverso del “ritenuto”

L'intervento del legislatore regionale occorso con la citata L.R. 38/2016 assorbe le doglianze ivi espresse e le rende inaccoglibili, anche alla luce delle su espresse motivazioni.

Da un punto di vista ermeneutico, si segnalano le note dell'Avvocatura Regionale prot. 545201 del 18/07/2016 e prot. 656348 del 7/10/2016, che hanno confermato la corretta interpretazione dell'inclusione di rinnovi, ampliamenti e modifiche di impianti esistenti tra le fattispecie per cui vige il divieto espresso dall'art. 12 comma 4 L.R. 14/2016 pro tempore vigente, laddove ha chiarito che: “ rinnovo è pur sempre un nuovo provvedimento autorizzatorio e non un atto meramente confermativo; conseguentemente esso é adottato all'esito di un' aggiornata ponderazione degli interessi coinvolti e di nuovo apprezzamento della situazione fattuale, nonché sulla scorta della normativa vigente in quel momento secondo il principio del tempus regit actum ( Consiglio di Stato sez. V n. 2356 del 12.5.2015 ). Lo stesso dicasi per ampliamenti e modifiche, tenuto conto ogni provvedimento autorizzatorio all'uopo richiesto dai soggetti interessati, pur avente lo stesso oggetto di quello preesistente, soggiace necessariamente all'applicazione dello ius superveniens in forza del principio del tempus regit actum (TAR Umbria Perugia sez. I n. 452 del 31.10.2012)”.

Si segnala inoltre che con nota prot. 840365 del 28/12/2016 la Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema ha richiesto all'Avvocatura Regionale un ulteriore parere sulla corretta interpretazione della modifica legislativa intervenuta con L.R. 38/2016, riscontrata dall'Avvocatura Regionale con nota prot. 26861 del 13/01/2017.

- Primo punto del “chiede”

Quanto alla richiesta di esame delle osservazioni presentate dal proponente il 3/08/2016, è di tutta evidenza che dette osservazioni alla luce del quadro legislativo regionale vigente all'attualità risultano del tutto inconferenti e quindi inaccoglibili.

- Secondo punto del “chiede”

La richiesta non può essere accolta per tutti i motivi su esposti.

- Terzo punto del “chiede”

La richiesta di convocazione di un Tavolo Tecnico non può essere accolta per tutti i motivi sopra esposti, in particolare al punto 1, in quanto la sussistenza di una Legge Regionale e di indirizzi ermeneutici ufficiali della stessa (vedasi note dell'Avvocatura Regionale su citate) impone l'applicazione della stessa.

2. **DI** rendere noto che ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. n. 241/90 e s.m.i., contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di avvenuta notifica e/o pubblicazione sul BURC, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione sul BURC;
3. **DI** trasmettere il presente atto:
  - 3.1 al proponente soc. Marmi Luca Gregorio srl - [clientistudiomilano@pec.it](mailto:clientistudiomilano@pec.it);
  - 3.2 alla Provincia di Salerno - [archiviogenerale@pec.provincia.salerno.it](mailto:archiviogenerale@pec.provincia.salerno.it);
  - 3.3 Al Comune di Agropoli - [protocollo@pec.comune.agropoli.sa.it](mailto:protocollo@pec.comune.agropoli.sa.it);
  - 3.4 All'ARPAC - [direzionegenerale.arpac@pec.arpacampania.it](mailto:direzionegenerale.arpac@pec.arpacampania.it);
  - 3.5 Alla UOD Autorizzazioni ambientali e Rifiuti Salerno - [dg05.uod18@pec.regione.campania.it](mailto:dg05.uod18@pec.regione.campania.it);
  - 3.6 alla competente U.O.D. 40.03.05 Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC della Regione Campania, anche ai fini degli adempimenti ex D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33.

Avv. Simona Brancaccio